

Roma, 26 Febbraio 2026
Prot. 285

**OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 2026/78 DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1223/2009 SUI PRODOTTI COSMETICI**

L'allegato Regolamento (UE) 2026/78, adottato il 12 gennaio 2026 dalla Commissione Europea, modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009 (la normativa base sui cosmetici nell'UE) per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) nei prodotti cosmetici.

Le sostanze di interesse dei cosmetici utilizzati in estetica e acconciatura impattate dal Regolamento sono: la sostanza «argento», il 2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate) e il Bifenil-2-olo (CAS 90-43-7, INCI "o-Phenylphenol").

ARGENTO -SILVER (CAS: 7440-22-4, INCI: CI 77820)

La sostanza, utilizzata come colorante minerale nei cosmetici per conferire un aspetto specchiato, metallico o brillante a prodotti come smalti, ombretti e creme, è stata classificata come tossica per la riproduzione quando è presente in varie forme di dimensioni particellari e rimane, quindi, un colorante autorizzato ma con limiti molto specifici.

Secondo le nuove disposizioni, l'utilizzo del CI 77820 come colorante resterà consentito fino allo 0,2% nei prodotti per labbra e negli ombretti, mentre sarà vietato in prodotti diversi quali smalti, gel unghie, spray ecc. che non potranno, pertanto, più essere immessi o mantenuti sul mercato e che gli utilizzatori professionali **non potranno più detenere al fine dell'applicazione sulle clienti.**

2-IDROSSIBENZOATO DI ESILE (CAS: 6259-76-3, INCI: HEXYL SALICYLATE)

Sono stati introdotti i seguenti limiti di concentrazione specifici a seconda del tipo di prodotto cosmetico:

- | | |
|---|--------|
| • Fragranze idroalcoliche (escluse quelle per bimbi <3 anni) | 2% |
| • Tutti i prodotti da risciacquare (con alcune eccezioni) | 0,5% |
| • Tutti i prodotti da non risciacquare (con alcune eccezioni) | 0,3% |
| • Dentifrici | 0,001% |
| • Colluttori | 0,001% |
| • Prodotti per bambini < 3 anni | 0,1% |
| (non usare nella maggior parte dei casi) | |

BIFENIL-2-OLO (CAS 90-43-7, INCI "O-PHENYLPHENOL")

Il Regolamento 2026/78 ne conferma l'uso solo entro limiti precisi e con condizioni di sicurezza. Viene inoltre **incluso il suo sale sodico** (*sodium o-phenylphenate*) tra i conservanti autorizzati con gli stessi limiti, che sono i seguenti:

- nei prodotti da risciacquare la concentrazione massima combinata di *o-Phenylphenol* e *Sodium o-Phenylphenate* (espresso come fenolo) non deve superare lo 0,2 %;
- nei prodotti da non risciacquare la concentrazione combinata non deve superare lo 0,15 %;
- non deve essere usato in prodotti che possano comportare esposizione inalatoria dell'utilizzatore finale (es. aerosol, spray);
- non è consentito nei prodotti per il cavo orale (come dentifrici e colluttori);
- è raccomandato evitare il contatto con gli occhi.

Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore il 1° maggio 2026, pertanto – da tale data - i prodotti e le scorte che non risulteranno conformi non potranno più essere utilizzati né venduti.

Dal momento che la normativa non specifica se gli operatori debbano restituire i prodotti non conformi al fornitore o smaltirli a propria cura, tale aspetto resta oggetto di accordi contrattuali tra le parti.